

Il Consiglio nella seduta del 24/11/2015, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. Lucio DI NOSSE;

richiamata la propria risoluzione n. 05 del 03/03/2015, rubricata: "Anno 2015 - Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza, per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1";

considerato che, a seguito della approvazione della risoluzione n. 7 del 13/10/2015, la materia delle applicazioni di componenti di commissione tributaria ad altre sedi è stata armonicamente disciplinata;

considerato, inoltre, che il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, intervenendo a modificare il contenuto del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ha mutato anche le disposizioni in ordine alla istituzione di sezioni specializzate ed alla durata in carica dei Presidenti delle Commissioni;

rilevato che presso numerose Commissioni la numerazione delle sezioni, a causa di congelamenti o soppressioni delle stesse intervenuto nel tempo, non presenta la dovuta consecutività, rendendo difficoltosa la identificazione delle sezioni effettivamente attive;

rilevato, inoltre, che presso alcune Commissioni, nonostante il lungo tempo intercorso dalla entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 11 aprile 2008 di ridefinizione degli organici dei componenti e delle sezioni delle Commissioni Tributarie, risulta ancora attivo un numero di sezioni maggiore di quello definito dal detto decreto, a causa della presenza di un corrispondente maggior numero di Presidenti e Vice Presidenti di sezione;

ritenuto che, atteso quanto sopra, sia necessario procedere ad impartire ai Presidenti delle Commissioni le necessarie disposizioni attuative delle novità richiamate e per la soluzione delle segnalate anomalie;



DELIBERA

di approvare la seguente Risoluzione.

RISOLUZIONE N. S. DEL 24:11. 2015

Anno 2016 - Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza, per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1.

Premessa

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie divise in sezioni.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone:

- che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisca con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse;
- che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno stabilisca il calendario delle udienze e la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza ed avendo cura per quest'ultima di rispettare il periodo di vigenza fissato dal Presidente della Commissione.
- L'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede che i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

<u>L'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156</u> ha introdotto le seguenti modifiche al <u>D.Lgs 545/92</u>:

a) l'art. 2 è modificato nel senso che i Presidenti delle Commissioni durano in carica quattro anni, eventualmente rinnovabili per pari periodo una volta sola e previa



valutazione positiva del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell'attività svolta;

b) l'art. 6 è stato modificato al comma 1, prevedendo che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria istituisca sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso di istituzione.

Premesso quanto sopra, si dispone che:

I - Composizione delle Sezioni

Le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni.

In via generale, nello stabilire le composizioni delle sezioni, si richiama l'osservanza delle disposizioni contenute nelle risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010.

Ai fini delle disposizioni che seguono, nella dizione di Presidenti di Commissioni ed in quella di Presidenti delle Commissioni provinciali si intendono compresi rispettivamente i Presidenti delle Commissioni Tributarie di II grado di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni Tributarie di I grado di Trento e Bolzano.

Si precisa, inoltre, che:

- 1) In via straordinaria ed in adeguamento a quanto stabilito con il decreto ministeriale 11 aprile 2008 di ridefinizione degli organici dei componenti e delle sezioni delle Commissioni Tributarie, con il decreto di composizione delle sezioni per l'anno 2016 i Presidenti delle Commissioni avranno cura, ove necessario, di rinumerare le sezioni attive in ordine progressivo e senza soluzione di continuità; nel caso di sezioni attive inferiori a quelle di cui al cennato decreto, le residuali non attive saranno numerate ed individuate quali congelate. L'efficacia della nuova numerazione potrà essere differita alla data di esaurimento di udienze già fissate e di cui sia stata inviata comunicazione alle parti.
- 2) Sempre con il decreto di inizio anno di composizione delle sezioni, nelle Commissioni ove il numero di sezioni attive risultasse ancora superiore a quelle di cui all'organico stabilito con l'anzidetto decreto ministeriale, i Presidenti, se necessario e ove possibile, avranno cura di rendere operante la soppressione delle sezioni in eccesso stabilita dal già ricordato decreto dell'11 aprile 2008, con conseguente redistribuzione dei componenti delle stesse presso le rimanenti sezioni.
- 3) I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, ove possibile, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 545/92, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti



alla stessa categoria solo quando in ciascun delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative. Nell'ambito della pianificazione della composizione delle sezioni, al fine di dare piena applicazione alla risoluzione n. 5/97 ed alle successive integrazioni introdotte con le delibere consiliari del 29/10/2002 e 05/12/2006, in tema di istituzione, composizione ed attività dell'Ufficio del Massimario, i Presidenti delle Commissioni Regionali avranno cura di individuare i componenti designati ad intrattenere i rapporti con le Commissioni Provinciali, mentre i Presidenti delle Commissioni Provinciali avranno cura di nominare uno o più Responsabili della raccolta e trasmissione all'Ufficio del Massimario delle sentenze e/o massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni di appartenenza.

L'attività dei Responsabili dovrà essere svolta nei tempi e modalità di cui alle richiamate delibere consiliari, con l'attenzione di indicare sempre l'estensore delle sentenze e, ove possibile, corredarle di una pre-massima utile a facilitare l'attività dell'Ufficio del Massimario.

- 4) Ai fini della applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono tenuti a spostarsi per rotazione da una sezione ad altra:
 - a) i <u>Componenti ed il Vice Presidente di sezione</u>, a partire dal più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più;
 - b) il Presidente di sezione, contemporaneamente alla rotazione dell'ultimo componente della sezione. L'esclusiva prolungata permanenza nella sezione del Presidente è giustificata dall'esigenza di dare continuità ed impulso di organizzazione all'ufficio, mentre si avrà in ogni caso cura di non assegnare alla nuova altra sezione più di un componente con identica provenienza.
 - c) il <u>Presidente di Commissione</u>, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, <u>presiede inderogabilmente la prima sezione e non è soggetto alla rotazione quinquennale</u>.
 - d) Nel caso in cui, eseguite le rotazioni di tutti i componenti di una sezione, nella stessa non risulti assegnato alcuno di quelli che ne componevano l'organico nel quinquennio di riferimento unitamente al Presidente ancora in servizio, è possibile soprassedere alla rotazione del Presidente di sezione; si rammenta, inoltre, che in ogni caso non appare opportuno spostare ad altra sezione un componente la cui cessazione dal servizio è prevista nel corso dell'anno di riferimento delle tabelle.
 - e) I medesimi criteri e modalità di rotazione e spostamento ad altra sezione dei componenti assegnati dovranno essere utilizzati anche per i componenti assegnati con applicazione interna da oltre 5 anni alla medesima sezione, in coerenza con il principio stabilito dall'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 - f) Eventuali impedimenti alle rotazioni previste o correttivi apportati in ragione di particolari situazioni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio per la dovuta richiesta di autorizzazione. La



comunicazione dovrà essere contenuta nel decreto di inizio anno o, se riferita ad eventi successivi allo stesso, formulata almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'evento; in assenza di autorizzazione, il Presidente della Commissione sarà tenuto a dare seguito alla rotazione prevista.

- 5) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, preferibilmente, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio, essendo opportuno non assegnare ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.
- 6) Avuto riguardo alla media del numero di sezioni fissate dal DM 11 aprile 2008, se la Commissione è costituita da almeno 7 sezioni per le Regionali e almeno 5 sezioni per le Provinciali, possono essere previste due sezioni specializzate per materie all'interno della stessa, assicurando, ovviamente, nella composizione di ognuna la presenza di componenti esperti nelle materie assegnate.
- 7) Per quanto riguarda le <u>sezioni specializzate introdotte dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156,</u> in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento di istituzione delle stesse, si rinvia alle successive disposizioni che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria riterrà di adottare.
- 8) Laddove nelle Commissioni si verifichi la contemporanea vacanza del Presidente e del Vice Presidente di una Sezione, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento della stessa, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di copertura del posto di Presidente di sezione o del posto di Vice Presidente, pur se nella vacanza dei posti di Giudice.
- 9) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno presso la stessa, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti delle altre sezioni.

Per l'individuazione del giudice *per l'applicazione d'ufficio* si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza, utilizzando prioritariamente i componenti della sezione successiva a quella carente (es. se mancano nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno i giudici della IV sezione) e, in ogni caso, della minore età anagrafica; a parità di età si terrà conto della minore anzianità di servizio.



Detto schema di sostituzione sarà seguito anche nell'ipotesi di temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale non sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione.

- 10) In caso di assenza del Presidente di sezione, per una delle cause indicate nella risoluzione n. 11 del 1° luglio 1997 e per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue:
 - a) se alla sezione risulti assegnato il vice Presidente designerà lo stesso quale facente funzioni;
 - b) se alla sezione non risulti assegnato il vice Presidente o se anche lo stesso risulti assente per un periodo superiore al mese e il Presidente della Commissione non ritenga di dover congelare la sezione, adotterà il criterio indicato al n.5, con applicazione di Presidente di altra sezione;
 - c) nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione potrà applicare il Vice Presidente di altra sezione quale facente funzioni.
 - d) al fine di garantire l'alternanza nelle presidenze dei collegi giudicanti, alla sezione presieduta da un Presidente di Sezione applicato o facente funzioni, come sopra individuato, dovrà essere assegnato un Vice Presidente da individuare con il criterio di cui al n.9).

La specifica designazione di cui alla lett. a) è necessaria perché, a norma dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs n. 545/92, il Vice Presidente è chiamato solo a presiedere il collegio giudicante e a sostituire in tale funzione il Presidente assente o mancante. Secondo il criterio generale espresso al precedente punto 9), le applicazioni di cui alle lett. b) e c) non potranno essere effettuate relativamente a Presidenti o a vice Presidenti

già applicati in più di due altre sezioni.

- 11) Il Presidente della Commissione, con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, provvederà alla costituzione della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs n. 546/92.
- 12) I Presidenti delle Commissioni, con decreto da adottare entro il 30 di giugno di ogni anno, indicheranno una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).
- 13) Per quanto riguarda la cessazione o rinnovo quadriennale dei Presidenti di Commissione, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, ed all'eventuale assegnazione ad altra Commissione o ad altro incarico, si provvederà nei modi e tempi di cui al previsto regolamento da adottare a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.



14) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

II - Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati, ed in particolare:

- 1) Prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 5) del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verifichino vacanze alle quali il Presidente in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti.
- 2) Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, potrà specificare, se necessario, anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire.
- 3) Le variazioni che si verificano nel corso dell'anno vanno comunicate con tempestività, unitamente alle variazioni tabellare conseguenziali.
- 4) Nei casi di cessazione di un componente, il Presidente della Commissione avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento ed al loro inoltro al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

III - Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti

All'inizio di ogni anno:

1) il Presidente della Commissione, attenendosi alle disposizioni contenute nella delibera consiliare n. 1628 del 27/07/2011, riguardanti l'obbligo di prevedere un numero di udienze mensili adeguato, di norma, non inferiore a quattro per collegio, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni. Tale periodo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 545/92, è trimestrale; per motivate ragioni



organizzative può essere esteso fino massimo al semestre, <u>ma sempre uniforme per</u> tutte le sezioni.

Particolari situazioni che non consentono di attenersi alle anzidette disposizioni dovranno essere segnalate dai Presidenti delle Commissioni al Consiglio di Presidenza, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa, che potrà autorizzare la deroga, purché venga assicurato il numero di almeno due udienze mensili per collegio.

In caso eccezionale e per oggettive motivate esigenze organizzative, è compatibile la tenuta di due udienze nello stesso giorno, purché la composizione dei collegi giudicanti sia diversa, in differente orario e con un intervallo temporale tra le stesse adeguato al numero di ricorsi da trattare.

- 2) Il Presidente della Commissione, fermo restando quanto previsto dalle Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia, nella fissazione delle udienze mensili avrà cura di applicare il disposto dell'art. 30 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, individuando per ciascuna sezione, almeno una udienza per ogni mese nella quale trattare, se presenti, le controversie di valore superiore ad € 51.645,69 e/o nei confronti di società con personalità giuridica e/o inerenti l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3) Il Presidente della Sezione avrà cura di distribuire dette controversie tra tutti i componenti del Collegio, compresi i Presidenti e i Vice presidenti, secondo i criteri previsti nella sez. IV della presente risoluzione.
- 4) Il Presidente di ciascuna sezione, previa consultazione dei componenti della sezione, stabilisce con proprio decreto il calendario e l'orario delle udienze della sezione.
- 5) Sulla base di quanto fissato dal Presidente della Commissione in ordine al periodo di vigenza della composizione dei collegi, uniforme per tutte le sezioni, all'inizio del detto periodo, il Presidente di ciascuna sezione stabilisce la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti e prevedendo almeno un collegio settimanale. Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale od altre cause, che il Presidente specificherà nel decreto, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, sempre osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente, provvedendo, in caso di mancanza di quello titolare, con applicazioni da altre sezioni.
- 6) Il Presidente di sezione prevedrà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente.



- 7) Il componente del collegio, che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o alla segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria. Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione.
- 8) Il Presidente della sezione, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente della sezione medesima.
 - Il Vice Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente di altra sezione.
 - Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato al punto 9) della sezione I, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.
- 9) Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione.

 Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.
- 10) Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il Vice Presidente ed un giudice e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta la composizione di più di due collegi nel mese o ne consenta solo qualcuno, è possibile che il collegio sia composto dal Presidente della sezione, che lo presiede, e dal Vice Presidente e dal giudice come componenti.
- 11) Allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza della sezione su alcune questioni, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal Vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al Vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito. Sempre allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza in tutte le sezioni della Commissione, il Presidente della stessa valuterà la necessità di convocare periodicamente, ma necessariamente almeno una volta l'anno, i Presidenti di Sezione ed i Vice Presidenti, con facoltà di estendere l'invito a tutti i componenti, per discutere di casi di identico o analogo contenuto che hanno ricevuto decisioni diverse da parte delle sezioni o di nuove disposizioni normative al fine di una condivisa valutazione



interpretativa; di tali riunioni dovrà redatto verbale e il Consiglio di Presidenza si riserva di acquisirne copia per le finalità di sua competenza.

IV - Assegnazione dei ricorsi

- 1) Per quanto riguarda l'assegnazione e la ripartizione dei ricorsi alle sezioni ed ai singoli relatori, si applicano le Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia, avendo cura, in ogni caso, di assicurare un ragionevole equilibrio del numero delle udienze e delle assegnazioni tra i componenti delle sezioni. Si rammenta che per assicurare la omogenea distribuzione delle controversie tra i componenti ed i Presidenti di sezione e vice Presidenti, come indicato nelle richiamate risoluzioni, occorrerà avere particolare attenzione al loro valore e tipologia, evitando la concentrazione nelle medesime figure o sezioni di tipologie di ricorsi cosiddetti "seriali" (quali a titolo di esempio quelli concernenti le cessate materie del contendere), tranne, ovviamente, i casi di necessaria riunificazione per motivi oggettivi o soggettivi.
- 2) Tenuto conto che la ripartizione dei ricorsi avviene a mezzo del "Programma per l'assegnazione automatizzata dei ricorsi alle sezioni", attualmente in uso, i Presidenti di Commissione provvederanno, ad intervenire nelle varie fasi della procedura informatizzata, attuando le variazioni di assegnazione che si rendessero necessarie per garantire il rispetto dei punti dianzi enunciati.
- 3) Al fine di assicurare la dovuta verifica sul rispetto dei criteri stabiliti, i Presidenti delle Commissioni Regionali trasmetteranno al Consiglio, entro 30 giorni dal termine di ogni semestre, il riepilogo dell'attività svolta reso dai Presidenti di tutte le Commissioni dell'ambito di competenza, compresa la stessa Commissione Regionale, nel quale vengano evidenziati, per ogni componente:
 - a) Il numero di udienze a cui ha mensilmente partecipato;
 - b) Il numero di procedimenti assegnati quale relatore;
 - c) Il numero di sentenze depositate quale estensore.

In caso di evidenti anomalie o squilibri tra i singoli componenti all'interno delle Commissioni, i Presidenti delle stesse avranno cura di segnalarne le motivazioni che vi hanno dato luogo, indicando i provvedimenti che eventualmente intendano adottare per rimuoverle.

V - Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati – reclami al Consiglio di Presidenza

Considerato che, per i motivi in premessa indicati, la presente risoluzione è stata adottata solo nel mese di novembre, i tempi ordinariamente previsti per gli adempimenti di cui al



presente capitolo vengono differiti di un mese, ad eccezione di quello relativi al 30 giugno.

Pertanto:

- 1) I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati entro il 15 febbraio 2016, mentre depositeranno entro il 30 giugno 2016 i decreti relativi a una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
- 2) Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il 25 febbraio 2016, o per i decreti di composizione delle sezioni feriali entro il 10 luglio 2016.
- 3) I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il 01 marzo 2016, 15 luglio 2016 per quelli delle sezioni feriali, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni.
- 4) I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione entro il 10 marzo 2016 e per quelli delle sezioni feriali entro il 25 luglio 2016.

 Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami. Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.
- 5) Dopo il primo termine del 15 febbraio 2016 i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente, avendo cura di farlo entro il mese precedente il periodo di riferimento (es. per una cadenza trimestrale il secondo trimestre va depositato entro il 15 marzo, il terzo entro il 15 giugno, ecc.), ed i Presidenti di Commissione sono tenuti ad inviarli al Consiglio di Presidenza.
- 6) <u>Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Commissioni e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti comporterà l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 545/92.</u>



VI - Commissione del patrocinio a spese dello Stato

- 1) Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Commissione Tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente.
- 2) Nel caso di indisponibilità da parte dei Presidenti di Sezione o dei giudici alla designazione di componenti della commissione del patrocinio a spese dello Stato, il Presidente della commissione procederà alla nomina d'ufficio, con il criterio della minore anzianità nella qualifica e, a parità di requisito, della minore anzianità anagrafica.
- 3) Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso.
- 4) Un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria eserciterà le funzioni di segretario.
- 5) Il provvedimento concernente la composizione della suddetta commissione comprensivo dei nominativi degli iscritti agli albi o elenchi di cui al richiamato art. 12 sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza entro il primo quadrimestre dell'anno cui si riferisce. In occasione della trasmissione il Presidente della commissione provvederà anche, per i provvedimenti disciplinari che il Consiglio riterrà di adottare, a segnalare i nominativi dei componenti che avessero rifiutato di far parte della commissione del patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui fosse risultato necessario provvedere d'ufficio alla composizione della stessa.





I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.